



**Risposta al documento di consultazione Consob**

*“Modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)”*

20 Agosto 2017

---

Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali ed Artigiane, accoglie con favore l'opportunità di fornire il proprio contributo nell'ambito della consultazione avviata da parte della Commissione, inerente le modifiche al Regolamento Intermediari per il recepimento della MIFID II. Di seguito si riportano alcune considerazioni suddivise per aree tematiche.

### **1. Valutazione di adeguatezza e appropriatezza**

Si evidenzia che sotto un profilo meramente terminologico, la MiFID II e il Regolamento UE delegato 2017/565, nel solo testo tradotto in italiano e non nella versione in inglese, producono una mutazione rispettivamente del termine di adeguatezza (*suitability*) in "idoneità" e di quello di appropriatezza (*appropriateness*) in "adeguatezza". Tale circostanza è destinata a generare confusione nella clientela e difficoltà di gestione da parte degli intermediari nel doversi riferire a formulazioni legislative e regolamentari difformi.

Con riferimento al testo del Regolamento Intermediari sottoposto a consultazione, si apprezza il mantenimento dell'originaria terminologia e si auspicano misure volte a superare eventuali criticità applicative su questo punto.

### **2. Rendicontazione periodica alla clientela**

Con riferimento alla rendicontazione periodica alla clientela, la formulazione dell'articolo 53 comma 1-bis risulta aderente a quella dell'art. 25, comma 6, ultimo periodo, della MiFID II indicando che: *"Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente"*.

Tuttavia, l'art. 54, par. 12, comma 3, del Regolamento UE delegato 2017/565, specifica che la valutazione periodica di adeguatezza potrebbe indicare solo eventuali modifiche intervenute: *"Quando un'impresa di investimento presta un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'idoneità, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione"*.

Si richiede pertanto la riformulazione del comma 1-bis dell'art 53 in aderenza alla richiamata previsione del Regolamento UE delegato 2017/565.

### **3. Conoscenze e competenze del personale**

Con riferimento ai requisiti necessari per fornire informazioni, di cui all'art. 59-sexies, comma 2, lett. b), si include il diploma di laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie o assicurative, mentre con riferimento ai requisiti necessari per prestare il servizio di consulenza, di cui all'art. 59-septies, comma 1, lett. b), non c'è alcun riferimento alle discipline assicurative. Si chiede pertanto di includere le discipline assicurative anche nei citati requisiti concernenti la prestazione del servizio di consulenza.

Inoltre, in relazione ai requisiti della formazione professionale di cui all'art. 59-sexies comma 6 si ritiene che l'effettuazione di un test di verifica da parte di un "soggetto diverso da quello che ha effettuato la formazione" possa intendersi come soggetto (persona fisica) appartenente al medesimo ente purché sia garantita l'indipendenza del soggetto/struttura che effettua il test rispetto

al soggetto/struttura che si occupa dell'attività di formazione, attraverso appositi presidi organizzativi e di processo. A tale riguardo, le normative internazionali che trattano della valutazione delle professionalità del personale evidenziano che i requisiti di indipendenza e imparzialità possono essere salvaguardati attraverso l'adozione di policy e procedure adeguate che garantiscano la separatezza all'interno della struttura organizzativa e definiscano le modalità di conduzione dell'esame. Anche gli stessi enti riconosciuti dal MIUR assicurano l'imparzialità dell'attività formativa e contemporaneamente delle sessioni di esame.

Si fa presente che una separatezza degli enti (e non dei soggetti) che erogano il processo di formazione e di valutazione graverebbe significativamente sugli intermediari in termini organizzativi e temporali, con un conseguente onere economico per:

- selezionare e valutare due tipologie di enti diversi;
- definire con questi ultimi una progettualità personalizzata dell'attività formativa e valutativa sulla base delle specificità dell'intermediario;
- assicurare la coerenza tra attività formativa e valutativa per evitare una distonia tra corsi erogati ed esami di valutazione facilmente prevedibile in caso di enti diversi.

Pertanto si propone una riformulazione del testo del comma 6 dell'art. 59-sexies volta a eliminare la specificazione di una diversità dei "soggetti" intesi come enti formatori e valutatori.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 59-sexies, comma 5, richiamate anche dal successivo art. 59-septies, comma 3, si segnala la necessità nella fase di prima applicazione della norma di riconoscere la formazione professionale maturata nei 24 mesi precedenti alla data di applicazione della MiFID II, al fine di valorizzare i percorsi formativi già avviati dagli intermediari anche in considerazione dei ristretti termini di applicazione della normativa.

#### **4. Adeguamento dei contratti in essere**

Con riferimento all'adeguamento dei contratti con la clientela in essere, si richiede di introdurre una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme (come già avvenuto in occasione del recepimento della cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR.